

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 5 del Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002 n. 2204 dispone: "Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una "Strategia europea per l'occupazione". La disoccupazione resta un grave problema di talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate";
- l'art. 2 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 definisce: "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati all'art. 2 del Regolamento comunitario sopra indicato;
- la Legge 08/11/1991 n. 381 all'art. 4, comma 2, prevede che "le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa"
- l'art. 5 della legge 381/91, come sostituito dall'art. 20 della legge 52/1996 dispone inoltre che: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 primo comma della legge 381/1991;
- nel territorio sono presenti molte persone che, per una molteplicità di cause, si trovano in condizioni di svantaggio e difficoltà tali da render loro difficile la possibilità di avere occasioni di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- tali persone svantaggiate in moltissimi casi sono individuabili come soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 primo comma della legge n. 381/91;
- le cooperative di tipo B) sono, pertanto, definite dalla legge 381/91 come cooperative aventi lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Considerato:

- che il Comune di Acuto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381/91, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge, può quindi stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari il cui importo al netto dell'IVA risulti inferiore agli importi per le quali si debbono applicare le direttive dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;
- che l'attuale trend economico e la contestuale alta concorrenzialità di mercato condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone svantaggiate;
- che nel nostro territorio, in conseguenza delle modifiche del tessuto sociale e delle realtà produttive, la non irrilevante, e peraltro crescente, presenza di persone svantaggiate tende ad essere sempre più emarginata dal mercato del lavoro con le conseguente tendenze all'aggravamento della loro marginalità sociale;

- che vi è, pertanto l'oggettiva necessità di interventi volti a promuovere occasioni di lavoro per le persone svantaggiate del territorio utilizzando lo strumento convenzionale con cooperative sociali di tipo B);

Ritenuto:

- di valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione;
- di favorire pertanto lo sviluppo e l'operatività delle cooperative sociali di tipo B) costituite ai sensi della legge 381/91, art. 1 lettera b);
- di realizzare azione di supporto a queste cooperative sociali stipulando quindi convenzioni per la fornitura di beni/servizi all'uopo individuati;

Dato atto che una disciplina di indirizzo che regolamenti il ricorso alle cooperative sociali di tipo B può consentire un giusto equilibrio tra efficienza della gestione della spesa pubblica ed efficacia delle politiche sociali volte a favore delle persone svantaggiate;

Ritenuto quindi opportuno prevedere la possibilità di affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B) per il seguente servizio: servizio di sorveglianza sugli scuolabus agli alunni scuola materna;

Considerato:

- che in data 08/06/2012 è scaduto l'incarico del servizio di preparazione e somministrazione mensa scolastica affidato ai sensi della legge 381/1991.
- che è necessario per il Comune provvedere alla prosecuzione di tale fondamentale servizio;

Ritenuto pertanto di assumere, quale atto di indirizzo:

- l'affidamento servizio di preparazione e somministrazione mensa con importo inferiore alla soglia di applicazione delle direttive dell'Unione Europea, per il periodo dal 01/10/2012 alla fine dell'anno scolastico alle Cooperative sociali di tipo B);

Visto:

- la legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni e integrazioni";
- il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli dei responsabili del servizio socio-culturale e del servizio finanziario, nonché del Segretario comunale reso ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. Per quanto espresso in premessa, di promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate individuando quale servizio affidabile alle cooperative sociali di tipo B) la fornitura di somministrazione mensa scolastica per il periodo dal 01/10/2012 alla fine dell'anno scolastico, tramite convenzione da stipulare in conformità allo schema allegato al presente atto;
2. di demandare agli uffici competenti l'adozione dei provvedimenti susseguenti;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.